

Comune di Grazzano Badoglio (Asti)

Decreto sindacale n. 02 del 11/07/2018: Approvazione ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto in data 04 luglio 2018, tra Regione Piemonte e Comune di Grazzano Badoglio per lavori di “Ristrutturazione edificio denominato ex scuole di Grazzano”

IL SINDACO

Dato atto che

- il Comune di Grazzano Badoglio ha avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio regionale;
- al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati si è reso necessario addivenire brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Grazzano Badoglio di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell’intervento per la “Ristrutturazione edificio denominato ex scuole di Grazzano”, iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con le sopra citate D.G.R. 27-1743 del 13.7.2015 e n. 35-3263 del 9.5.2016
- in seguito alla prima conferenza svoltasi presso la Direzione regionale alla Promozione della Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva in data 22 novembre 2017, il Comune di Grazzano Badoglio con nota del 31 gennaio 2018 prot. n. 250 ha provveduto alla pubblicazione dell’ avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 08 febbraio 2018;
- nel corso della seconda Conferenza indetta dal Comune di Grazzano Badoglio con nota prot. n. 670 del 21 marzo 2018, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D. Lgs. 267/2000, tenutasi in data 04 aprile 2018 presso gli uffici della Direzione regionale alla Promozione della Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva di via Bertola 34 – Torino, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma condividendone le finalità e i contenuti;
- il testo dell’accordo di programma è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 17 del 18 aprile 2018 e con D.G.R. n. 17-7038 del 26 giugno 2018;
- in data 04 luglio 2018 il suddetto accordo è stato sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti interessati.

Visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27–23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i.;

RICORDATO che a norma dell’articolo 8 della citata D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27–23223, dopo la sottoscrizione, l’Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell’Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, come previsto dall’articolo 9 dell’Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere in merito;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l’Accordo di Programma sottoscritto in data 04 luglio 2018 tra Regione Piemonte e Comune di Grazzano Badoglio finalizzato alla “Ristrutturazione edificio denominato ex scuole di Grazzano”;

2. di far rilevare che lo stesso è composto da n. 24 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione dell' allegato;
3. di costituire a norma dell'articolo 9 dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:
 - Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Grazzano Badoglio o suo delegato;facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24 novembre 1997;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento d.ssa Rita Aiello, nominato con decreto sindacale n. 2 in data 29 novembre 2017, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Sindaco
Rosaria Lunghi

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI GRAZZANO BADOGGIO PER LA “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI GRAZZANO”.

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, con le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, dall'anno 2012 con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno promosso il progetto di candidatura “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato” a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

La consegna del Dossier candidatura nel gennaio 2013 a Parigi ha coronato i molti anni di lavoro e di stretta collaborazione tra gli Enti promotori e le Amministrazioni locali che, insieme, hanno fortemente creduto nell'ambizioso progetto di far riconoscere a livello mondiale il valore eccezionale del paesaggio e della cultura del vino delle colline centrali piemontesi.

Le comunità locali, anche grazie all'importante processo di sensibilizzazione che la candidatura ha generato, sono particolarmente interessate ai temi della qualità del paesaggio e dell'architettura locale: il riconoscimento ottenuto ha rappresentato un incentivo a realizzare una serie di azioni coordinate mirate a valorizzare il territorio e a stimolare la sua vocazione turistica e culturale.

TENUTO CONTO CHE

Nell'ambito delle varie iniziative attivate sul territorio, il Comune di Grazzano Badoglio, realtà collocata in posizione strategica del Monferrato tra le Province di Asti ed Alessandria, ha avviato un progetto per il restauro di un proprio edificio ottocentesco finalizzato ad ospitare, nell'ambito del settore artistico e del design, attività culturali atte a favorire periodi di accoglienza e di residenza creativa di giovani artisti di talento .

L' iniziativa promossa, oltre a catturare nuove fasce di visitatori, interni ed esterni alla Regione Piemonte, permette di:

- recuperare un edificio pubblico con una operazione di forte significato simbolico e identitario;
- offrire un sede idonea alla presentazione di prodotti innovativi dell'italian design di giovani artisti emergenti anche supportati da industrie italiane rivolte all'italian style;
- offrire un luogo di attrazione e di esperienza culturale alla comunità locale e ai turisti nel voluto contrasto e contestuale avvicinamento, tra le ataviche tradizioni locali e la produzione culturale contemporanea, che in Piemonte ha radici profonde e importanti;
- affiancare alla tradizionale offerta nel campo della ristorazione locale, uno spazio di qualità destinato a brevi soste, per caffè, leggeri lunch, aperitivi nelle quali poter coniugare una spettacolare vista del paesaggio circostante, l'incontro con la produzione vinicola locale;
- richiamare interesse e attenzione su artisti e/o designers che si siano distinti in ambito nazionale ed internazionale con le proprie produzioni creative.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 n. 36-4282 del 28.11.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 ha individuato gli ambiti di intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la

rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando la somma di €. 13.979.450,18, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazioni, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento la "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO - interventi

strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento della funzione turistica dei Comuni piemontesi dichiarati patrimonio UNESCO" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ;

il Comune di Grazzano Badoglio ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati si rende opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Grazzano Badoglio di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento per la "Ristrutturazione edificio denominato ex scuole di Grazzano", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con le sopra citate D.G.R. 27-1743 del 13.7.2015, n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. n. 36-4282 del 28.11.2016 ;

con nota prot. n. 1261 del 29 giugno 2017 il Comune di Grazzano Badoglio ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

il progetto definitivo dell'intervento in argomento dell'importo di euro 590.000,00, è stato approvato dal Comune di Comune di Grazzano Badoglio con deliberazione della Giunta n. 5 del 24 gennaio 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Decreti Sindacali del 29/11/2017 sono stati individuati il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona della rag. Sabrina Longhi e del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della d.ssa Rita Aiello .

CONSIDERATO

che il Comune di Grazzano Badoglio ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 22 novembre 2017 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell'8 febbraio 2018;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 4 aprile 2018 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. 17-7038 del 26 giugno 2018 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.G.C. n. 17 del 18 aprile 2018 della Comune di Grazzano Badoglio di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore Regionale alla Cultura e Turismo Antonella Parigi, giusta delega del Presidente della Giunta regionale n. 11532 del 26 giugno 2018, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 17-7083 del 14 giugno 2018, di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

Il Comune di Grazzano Badoglio rappresentato dal Sindaco Rosaria Lunghi, domiciliato per la carica in Grazzano Badoglio Via IV Novembre n. 1 in attuazione di quanto previsto con la D.G.C. n 17 del 18/4/2018

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La "Schede Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Art. 2

Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI GRAZZANO” di cui all'Allegato 1), che contiene la descrizione sintetica dell'intervento da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell'iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione dell'opera stessa .

Art. 3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Grazzano Badoglio;

Art. 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Grazzano Badoglio.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Grazzano Badoglio.

Articolo. 5

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;

- per “soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: il Comune di Grazzano Badoglio;
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1;
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il designato dal Comune di Grazzano Badoglio per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP):il designato del Comune di Grazzano Badoglio;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9;

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 590,000,00.
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 500.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9/5/2016 ,D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017.
- Il Comune di Grazzano Badoglio farà fronte, per l'importo di euro 90,000,00, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 6130/48/1 del Bilancio dell'Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto per la “Ristrutturazione edificio denominato ex scuole di Grazzano” risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella “scheda intervento” allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Grazzano Badoglio. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

40% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito al progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dichiarazione in merito all'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- dichiarazione del raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito;

c. Saldo:

30% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

Art. 8

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Grazzano Badoglio, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9

Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Grazzano Badoglio o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Art. 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di

concessione.

5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15 **Varianti progettuali**

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16 **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 19

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 20

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende intende automaticamente recepita.

Articolo 25

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Grazzano Badoglio che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del Dlgs 82).

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:
Regione Piemonte
Comune di Grazzano Badoglio

Allegati al presente Accordo:
Schede intervento;